

In particolare non appare applicabile l'art. 1284 c.c. nel quale l'anno e' preso a riferimento solo per la determinazione della misura degli interessi, e non per la loro capitalizzazione .

L'importo addebitato in eccesso dalla banca e' dunque , secondo i calcoli del CTU , che per quanto sopra detto sono condivisibili , di euro 80.783,61 (L. 139.121.887 , pari ad euro 71.850,46 per anatocismo ; L. 16.556.997 , pari ad euro 8.550,98 per CMS ; L. 740.000 , pari ad euro 382,18 per spese) .

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice ,
definitivamente pronunciando ,
accertata e dichiarata l'intervenuta estinzione in corso di causa di , condanna Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , al pagamento , in favore di e dell'importo di euro 80.783,61 , oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo
Condanna la convenuta a rifondere agli intervenuti le spese processuali dagli stessi sostenute che in difetto di nota di parte liquida d'ufficio in euro 7000,00 cui euro 4500,00 per onorari ed euro 1500,00 per competenze , oltre accessori di legge. Pone le spese di CTU in via definitiva a carico della convenuta .

Conegliano li 26.5.2011

Il Giudice

Carfmi

IL FUNZIONARIO IN CANCELLERIA
(Dott. Maria N. LONGO)

Longo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 3 GIU 2011

IL FUNZIONARIO IN CANCELLERIA
(Dott. Maria N. LONGO)